

Edilizia e Territorio

Appalti, sul tetto del 30% al subappalto la parola passa a Bruxelles (con esito prevedibile)

16 gennaio 2018 - Massimo Frontera

Il Tar Lombardia ha rimesso alla corte di giustizia europea la questione del superamento del 30% del subappalto indicato

Ci ha pensato il Tar Lombardia a far esplodere la questione del limite del 30% per il subappalto fissato dal codice dei contratti (articolo 105, comma 2). Un problema normativo rimasto latente per anni ma che ora sembra arrivato al redde rationem. Il tema è noto: il legislatore europeo non prevede alcun limite sul subappalto. Il nostro codice dei contratti, invece, sì (peraltro in continuità con le norme precedenti): l'impresa affidataria non può subappaltare i lavori per oltre il 30% del valore del contratto, con la (parziale) eccezione delle lavorazioni che rientrano nelle cosiddette categorie superspecialistiche. Si tratta insomma di una questione sulla quale il legislatore europeo e quello italiano la pensano in modo opposto. Ora, il Tar Lombardia, pronunciandosi su un contenzioso tra Autostrade per l'Italia e l'impresa Vitali Spa, ha rimesso la questione alla corte di giustizia europea, "costringendo" il giudice europeo ad aprire gli occhi sull'evidente difformità normativa.

Il fatto

Il Tar Lombardia si è pronunciato sul ricorso nato da un appalto di notevole importo (oltre 85 milioni di euro) mandato in gara da Autostrade per l'Italia con una procedura ristretta nell'agosto del 2016. L'impresa Vitali Spa, dopo aver presentato la propria offerta, è stata esclusa dalla stazione appaltante nel maggio del 2017 perché, riferisce il Tar, «la Commissione ha rilevato il superamento della percentuale del 30% prevista dall'art. 105, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, in materia di subappalto». Da qui il ricorso al giudice amministrativo. I giudici della prima sezione della sede di Milano hanno emesso la sentenza non definitiva con la quale - sullo specifico punto del limite del subappalto - non sono entrati nel merito, ma hanno rinviato la questione al giudice comunitario, dal quale ora si aspetta (nei prossimi mesi) la pronuncia. «In proposito - si legge nella pronuncia n.28/2018 del Tar Lombardia - il Collegio ritiene di sollevare, con separata ordinanza, questione pregiudiziale di interpretazione del diritto comunitario, per verificare se quest'ultimo osti all'applicazione delle regole nazionali che, nel settore degli appalti pubblici, impongono che il subappalto non possa superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori».

I precedenti

Sulla questione - che ha visto su fronti opposti anche varie associazioni imprenditoriali - va ricordato almeno un precedente, relativamente recente, che è però indicativo su come la pensino importanti istituzioni comunitarie. Si tratta della lettera inviata all'Italia da Lowri Evans, a capo della direzione Mercato interno e industria della Commissione europea. La lettera fa seguito a una segnalazione puntuale dell'Ance, e viene inviata nell'imminenza dell'emanazione del correttivo appalti. Nella missiva Evans ricorda l'orientamento del legislatore comunitario sul subappalto, peraltro confermato dalla giurisprudenza europea, e invita il legislatore nazionale a tenerne conto in occasione del restyling normativo in corso. Come è noto, l'appello è rimasto inascoltato.

[SCARICA IL TESTO - LA LETTERA DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALL'ITALIA SUL SUBAPPALTO](#)